

Roma, 30/07/2014

OGGETTO: Assunzioni donne. Bonus ripristinato

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è stato **ripristinato** il bonus che riconosce uno sgravio contributivo del **50%** dei contributi a carico del datore di lavoro per l'assunzione di **"donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea"**.*

Nei giorni scorsi, infatti, l'INPS aveva decretato lo stop degli incentivi - a decorrere dal 1° luglio 2014 - per le nuove assunzioni delle suddette categorie di lavoratrici, a causa della mancata proroga della Carta degli aiuti a finalità regionale.

Tale decisione, ora, è da ritenersi non più valida in quanto è possibile continuare a considerare utili ai fini della applicazione dell'incentivo le aree indicate nella Carta di aiuti a finalità regionale, adottata con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 e recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, fino all'adozione della nuova Carta.

Premessa

La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all'art. 4, c. 8-11 ha concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, uno sgravio contributivo del **50%** dei contributi a carico del datore di lavoro per l'assunzione di **lavoratori over 50**, disoccupati da oltre dodici mesi, e di **donne di qualunque età**, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.

A tal proposito, l'INPS aveva in prima battuta sancito la sospensione dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni - a decorrere dal 1° luglio 2014 - di

"donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea"; successivamente, però, l'Istituto previdenziale è tornato sull'argomento (messaggio n. 6319 di ieri) **sbloccando il bonus**, rendendolo così nuovamente operativo.

I soggetti interessati

Appare opportuno ricordarLe che l'incentivo in commento riguarda:

1. **uomini o donne over 50** e "disoccupati da oltre dodici mesi";
2. **donne di qualsiasi età**, residenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
3. **donne di qualsiasi età**, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
4. **donne di qualsiasi età**, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi".

A tal proposito, Le specifichiamo che con il termine "**privo di un impiego regolarmente retribuito**" s'intende la donna la quale, nel periodo considerato (6 o 24 mesi):

- ✓ non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
- ✓ né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

Inoltre, affinché la donna sia considerata "*priva di impiego regolarmente retribuito*" non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l'impiego. Ovviamente per la categoria degli over50, oltre al requisito dell'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi, bisogna rispettare anche il requisito dell'assenza di "impiego regolarmente retribuito" da almeno 6 o 24 mesi.

Bonus assunzione

Le ricordiamo, inoltre, che l'incentivo spetta in caso di:

- ✓ assunzioni a tempo indeterminato;
- ✓ assunzioni a tempo determinato;
- ✓ trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

NOTA BENE - L'agevolazione spetta anche per **assunzioni a tempo parziale** e per **scopo di somministrazione**. Ad essere inclusi sono anche i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001. Restano **esclusi**, invece:

- ✓ i rapporti di lavoro domestico;
- ✓ intermittente;
- ✓ ripartito;
- ✓ e accessorio.

LA DURATA

Lo sgravio contributivo, pari al **50%** dei contributi a carico dei datori di lavoro, dura:

- ✓ per **18 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- ✓ per **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato.

OSSERVA - Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi **18 mesi**. L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto - effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato - fino al limite complessivo di 12 mesi. A tal proposito, è necessario che la trasformazione a tempo indeterminato intervenga entro la scadenza del beneficio.

Bonus ripristinato

È nostra cura metterLa al corrente che l'Istituto previdenziale - dopo aver interpellato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ha specificato che, poiché l'incentivo previsto dalle disposizioni citate costituisce un regime di aiuti in favore dei lavori svantaggiati, **è possibile continuare a considerare utili ai fini della applicazione dell'incentivo le aree indicate nella Carta di aiuti a finalità regionale**, adottata con Decisione C(2007)5618 def.

corrigendum del 28 novembre 2007 e recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, fino all'adozione della nuova Carta.

Di conseguenza è da considerare **ripristinata** la possibilità di riconoscere l'incentivo anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate dal primo luglio 2014.

RICORDA – L'Istituto previdenziale, con il messaggio n. 6235/2014, aveva decretato la sospensione dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni – a decorrere dal 1° luglio 2014 – di *"donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea"*. La decisione era maturata a causa della mancata proroga della Carta degli aiuti a finalità regionale definita con Decisione C(2007)5618 def. Corrigendum del 28 novembre 2007, recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008.

Ora, però, l'INPS ha chiarito di considerare comunque utili ai fini della applicazione dell'incentivo le aree indicate nella suddetta carta.

Ai fini operativi, infine, La informiamo che la procedura di elaborazione automatica dei "moduli 92-2012" verrà aggiornata per ammettere le relative istanze. Infatti, l'esito negativo attribuito alle istanze con la motivazione del mancato rinnovo della Carta sarà **annullato** automaticamente dai sistemi informativi centrali e sostituito con un esito positivo di accoglimento, con contestuale attribuzione del Codice di Autorizzazione "2H" in favore delle matricole interessate.

CON.SER.IMP SRL